



ACCORDO QUADRO

tra

l'Università di Foggia – Dipartimento di Scienze Sociali – DISS (c.f. 94045260711 - P. I.V.A. 03016180717) nella persona della Direttrice pro tempore Prof.ssa Carmela Robustella, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx domiciliata per la carica presso la sede della Struttura la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della medesima struttura e a ciò autorizzato,

e

l'Università di Foggia – Dipartimento di Giurisprudenza – (c.f. 94045260711 - P. I.V.A. 03016180717) nella persona del Direttore pro tempore Prof. Michele Trimarchi, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx domiciliato per la carica presso la sede della Struttura la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della medesima struttura e a ciò autorizzato,

e

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito denominato CPGT o Consiglio) con sede in Roma, in Via Solferino, 15 - 00185 (C.F. 96402080582), in persona della Presidente **Avv. Carolina Lussana**;

di seguito congiuntamente indicate come “le Parti”;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 43 dello Statuto emanato con D.R. n.1660 del 15.05.2012. modificato da ultimo con D.R. n. 4763 del 22/11/2019 l'Università “*può attivare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, corsi di master universitario di primo e di secondo livello e corsi di perfezionamento tecnico-scientifico post lauream, nonché corsi di aggiornamento per la formazione continua.*”
- l'art. 5-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, così modificato dall'art. 24, comma 2-

bis, lett. b), del DL. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 che prevede che *“Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell’aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all’articolo f-bis, comma 1, mediante la frequenza **di corsi di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione**, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell’amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all’amministrazione finanziaria o, subordinatamente, **dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 o da altri enti pubblici**. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell’ambito degli stanziamenti annuali dell’apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze entro il mese di luglio dell’anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi.”*

- l’Università di Foggia è ricompresa tra le Università “accreditate” ai sensi del D.Lgs. n. 19/2012 in virtù della delibera n. 231 del 26 settembre 2023, del Consiglio Direttivo dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca)
- ai fini dell’attuazione dell’art. 5-bis D.Lgs. n. 545/92, le Parti hanno comune interesse a instaurare un rapporto di collaborazione mediante la stipula di un Accordo quadro avente ad oggetto lo sviluppo di attività di formazione continua e di aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(premesse e ambito di applicazione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente richiamate.
2. Il presente accordo contiene norme cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di sottoscrizione degli Accordi attuativi di cui al successivo punto 3
3. Per quanto non espressamente disposto dagli Accordi attuativi, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo

Articolo 2

(Oggetto)

1. Le parti nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, manifestano il comune intento di avviare iniziative di collaborazione che avranno ad oggetto

l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione continua e di aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari, anche mediante la progettazione e l'attuazione di corsi periodici di carattere teorico-pratico. Gli accordi attuativi possono avere ad oggetto anche l'attività formativa iniziale dei magistrati tributari selezionati tramite concorso ai sensi dell'art. 4-bis ss. del cit. D.Lgs. n. 545/92

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5-bis D.Lgs. n. 545/92, le attività di cui al primo comma potranno coinvolgere soggetti terzi ed essere organizzate sulla base delle esigenze rappresentate dal Consiglio in qualsiasi sede dell'Università sul territorio nazionale o in altri locali.

Articolo 3

(Accordi attuativi e compiti delle parti)

1. Le attività di cui al comma 2 saranno disciplinate da specifici Accordi attuativi che ne individueranno, sulla base del presente articolo, i contenuti puntuali, i tempi di attuazione, le relative modalità organizzative, nonché gli eventuali oneri di natura economica.
2. Ai fini dell'esecuzione degli Accordi attuativi, le Parti si impegnano a mettere a disposizione le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali nel rispetto dell'art. 5-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
3. La proposta di stipulazione di Accordi attuativi, sulla base di un preliminare "coordinamento" con il referente dell'Università di cui al successivo art. 4, è preventivamente deliberata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, cui compete, in collaborazione con l'Università, la scelta delle attività formative da svolgere, dei temi e dei relatori.
4. In particolare, il Consiglio propone, previa intesa con il referente dell'Università di cui al successivo art. 4, anche tenuto conto dell'esigenza di organizzare il tirocinio e l'attività formativa dei magistrati tributari selezionati tramite concorso: le iniziative e le attività formative da svolgere, le modalità organizzative della didattica, gli argomenti da trattare, i relatori, i docenti e gli altri soggetti coinvolti nell'attività didattica, gli eventuali criteri di selezione dei discenti per la didattica in presenza e da remoto.
5. L'Università, sulla base delle esigenze formative proposte dal Consiglio e d'intesa con lo stesso, si impegna a coadiuvare il Consiglio nella realizzazione degli eventi. Le specifiche condizioni saranno definite con appositi Accordi attuativi.
6. Al fine dell'adeguata organizzazione degli eventi di all'art. 2, le parti si impegnano a garantire un adeguato apporto di personale amministrativo e informatico, nonché a svolgere tutte le ulteriori attività necessarie per lo svolgimento dell'evento come precisate nell'Accordo attuativo.
7. Gli Accordi attuativi sono, per il CPGT, deliberati dal Consiglio e sottoscritti dal Presidente.

Articolo 4

(Referenti per la reciproca comunicazione delle decisioni adottate in relazione all'Accordo quadro)

1. Le parti individuano, quali referenti per la reciproca comunicazione delle decisioni adottate in relazione al presente Accordo, per l'Università, il docente di Diritto Tributario del Dipartimento di Scienze Sociali (DISS), prof. Lorenzo Pennesi, che potrà anche delegare altro docente del medesimo Dipartimento, il docente di diritto tributario del Dipartimento di Giurisprudenza, Prof. Nicolò Zanotti, che potrà anche delegare altro docente del medesimo Dipartimento, e per il CPGT il Presidente del CPGT, che potrà delegare il Presidente della Commissione Formazione o altro consigliere e il Direttore Scientifico della Formazione.
2. I Referenti, nel rispetto dei meccanismi decisionali interni all'Università e al Consiglio e di quanto previsto dall'art. 3, comunicano le decisioni adottate dai rispettivi organi decisionali, al fine di una efficiente gestione e organizzazione delle attività formative oggetto del presente Accordo.
3. Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire il referente, come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Articolo 5

(Durata e modifica)

1. Il presente Accordo ha durata sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a decorrere dalla data di stipula e può essere prorogato fino ad un massimo di 12 mesi mediante scambio di note fra le Parti.
2. Il presente Accordo può essere rinnovato in forma scritto entro 30 (trenta) giorni antecedenti la data di scadenza, previa valutazione positiva congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
3. In caso di rinnovo le Parti valutano se sottoporre l'Accordo a eventuale revisione e aggiornamento.
4. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte, via PEC con un preavviso di 3 (tre) mesi. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli Accordi attuativi in corso. Resta inteso l'obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell'ambito del presente protocollo.
5. Le comunicazioni, ai fini del presente Accordo e degli Accordi attuativi, andranno effettuate a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
 - CPGT: UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it

- Università, Dipartimento di Scienze Sociali: diss@cert.unifg.it

Articolo 6

(Oneri)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo e le attività di natura progettuale da esso discendenti, per le quali si impegnano a mettere a disposizione le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali, non comportano alcun onere.
2. In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 3, comma 1, gli Accordi attuativi regolamenteranno gli eventuali oneri di natura economica relativi allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 da essi disciplinate.
- 3.

Articolo 7

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in tema di informazioni classificate, segreto d'ufficio e tutela della privacy, le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di cui vengono a conoscenza in forza del presente Accordo e degli Accordi attuativi di cui all'art. 3.
2. I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente Accordo e dei relativi Accordi attuativi vengono trattati e custoditi dalle Parti nel rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
- 3.

Articolo 8

(Promozione dell'immagine)

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine di ciascuna di esse e la collaborazione regolata dal presente Accordo e dagli Accordi attuativi di cui all'art. 3. In particolare, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati, previo consenso espresso delle Parti, nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 2.

Articolo 9

(Bollo e registrazione)

1. Nel caso in cui il presente Accordo sia soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Allegato A del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tale imposta è a carico del Consiglio.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I relativi oneri saranno a carico della parte richiedente.

Articolo 10

(Risoluzione delle controversie e giurisdizione)

1. Le Parti accettano di definire in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al presente Accordo, ovvero, in via residuale, con il coinvolgimento dei rappresentanti legali delle Parti in caso di mancata composizione amichevole, è competente il Foro di Roma.

Dipartimento di Scienze Sociali

Il Direttore

Prof. ssa Carmela Robustella

Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria

La Presidente

Avv. Carolina Lussana

Dipartimento di Giurisprudenza

Il Direttore

Prof. Michele Trimarchi